



Tribunale di Pistoia

Prot. n. **264**/2023

Pistoia, 10 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

rilevato che è stata segnalata dagli OCC regolarmente costituiti nel circondario di questo Tribunale l'impossibilità di accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi d'informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nella altre banche dati pubbliche, a seguito dell'entrata in vigore della CCII, laddove, sino al 15.7.2022, i giudici delegati del tribunale rilasciavano apposita autorizzazione all'accesso, contestualmente alla nomina degli organismi, in virtù di delega generale già conferita dal Presente del Tribunale ed in applicazione dell'art. 15, decimo comma, LF.;

ritenuto che l'art. 15, comma 10, della L. n. 3/2012 sia tuttora vigente in quanto il CCII, pur contenendo una disciplina organica delle procedure concorsuali, incluse le procedure di sovraindebitamento, con conseguente abrogazione tacita della maggior parte delle disposizioni in essa contenute (ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale), non è intervenuto a normare i profili della costituzione e del funzionamento degli OCC, piuttosto presupponendoli; rilevato, infatti, che l'art. 2, comma 1, lett. t) del CCII definisce gli OCC come gli "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni", facendo pertanto espresso richiamo alla disciplina previgente;

considerato, inoltre, che le disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'art. 15 della L. n. 3/2012 si profilano compatibili con la disciplina dettata dal CCII, il quale in più articoli consente e favorisce l'acquisizione di informazioni mediante l'accesso a banche dati (cfr. artt. 41, 42, 49, 130 e 367);

debitamente valorizzata l'importanza dell'acquisizione di informazioni da parte degli OCC, sin dal primo contatto con il debitore, al fine di operare un corretto riscontro della documentazione dallo stesso presentata e di predisporre le relazioni, di sua competenza, di necessario corredo della domanda;

reputato che l'assenza di un fascicolo prima della predisposizione e del deposito di una proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento impedisce di ritenere applicabile il disposto dell'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ., mancando il giudice assegnatario della procedura (id est delegato) deputato al rilascio dell'autorizzazione ivi prevista;

reputata, infine, non percorribile l'applicazione analogica dell'art. 492 bis cod. proc. civ., diversi essendo i presupposti per l'accesso alle banche dati da parte degli OCC rispetto a quelli richiesti dalla norma citata (fra tutti, assenza di titolo esecutivo e di un atto di precetto notificato);

ritenuto, piuttosto, che, nel rispetto dei principi di economia processuale e di maggiore efficienza delle procedure di soluzione delle crisi da sovraindebitamento, l'autorizzazione in questione possa essere rilasciata, in via generale e preventiva, agli OCC costituiti nel circondario del Tribunale e ai loro referenti;

per questi motivi

autorizza gli OCC regolarmente costituiti nel circondario del Tribunale di Pistoia, nella persona dei rispettivi referenti, ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del D. Lgs 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

Precisa che, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3/2012 *"I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima"*.

Manda agli OCC e ai relativi referenti di verificare l'osservanza di tale disposizione.

Si comunichi al Presidente Vicario, ai magistrati delle procedura concorsuali del Tribunale di Pistoia, alle relative funzionari responsabili di cancelleria, ai Direttori, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e agli OCC interessati (OCC presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato e OCC "I diritti del debitore" all'indirizzo mail: idirittideldebitore@pec.it).

Si pubblichi altresì sul sito web del Tribunale e sul canale Telegram dedicato al Tribunale di Pistoia.



Il Presidente del Tribunale
Maurizio Barbarisi